



LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2025

Parte I

Relatore: Dott.ssa Maria Cristina Sergiacomi

**Dottore Commercialista e Revisore contabile in Cuneo
Amministratore Delegato e Responsabile per l'Assistenza Fiscale CAF Do.C. Spa**

CAF Do.C.
Dottori Commercialisti

Aspetti procedurali del processo di gestione del modello 730: focus sulla documentazione da verificare e conservare

Apposizione del visto di conformità e guida *“Tutte le agevolazioni fiscali 2024”*

Documentazione da verificare e conservare:
novità introdotte dall'art. 6 del
DL 21 giugno 2022, n. 73

Documentazione da verificare e conservare: novità introdotte dall'art. 6 del DL 21 giugno 2022, n. 73

L'art. 6 del DL del 21 giugno 2022 n. 73 (convertito nella L 4 agosto 2022, n. 122) ha disposto delle modifiche all'art. 5 del D. Lgs 175 del 21 novembre 2014 in tema di «Limiti ai poteri di controllo».

Documentazione da verificare e conservare: novità introdotte dall'art. 6 del DL 21 giugno 2022, n. 73

Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175 - Articolo 5

Art. 5 Limiti ai poteri di controllo

In vigore dal 20/08/2022

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2022 n. 73 Articolo 6

*1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, **senza modifiche**, non si effettua il controllo formale sui **dati relativi agli oneri** indicati nella dichiarazione precompilata **forniti dai soggetti terzi** di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.*

Documentazione da verificare e conservare: novità introdotte dall'art. 6 del DL 21 giugno 2022, n. 73

Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175 - Articolo 5

Art. 5 Limiti ai poteri di controllo

In vigore dal 20/08/2022

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2022 n. 73 Articolo 6

*2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della **dichiarazione precompilata con modifiche** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.*

Documentazione da verificare e conservare: novità introdotte
dall'art. 6 del DL 21 giugno 2022, n. 73

Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175 - Articolo 5

Art. 5 Limiti ai poteri di controllo

In vigore dal 20/08/2022

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2022 n. 73 Articolo 6

3. *Nel caso di **presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. ...***

Documentazione da verificare e conservare: novità introdotte dall'art. 6 del DL 21 giugno 2022, n. 73

Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175 - Articolo 5

Art. 5 Limiti ai poteri di controllo

In vigore dal 20/08/2022

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2022 n. 73 Articolo 6

3. ... Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Documentazione da verificare e conservare: novità introdotte dall'art. 6 del DL 21 giugno 2022, n. 73

Art. 6, comma 2 del D.L. n. 73 del 21.06.2022

«Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto...».

→ Applicazione alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022

Documentazione da verificare e conservare: novità introdotte dall'art. 6 del DL 21 giugno 2022, n. 73

Istruzioni al modello 730/2025 – pag. 4

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

In caso di presentazione del modello 730 precompilato senza modifiche, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate. Al contrario, in caso di presentazione del modello 730 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, il contribuente deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.

Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:

- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo;
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Documentazione da verificare e conservare: novità introdotte dall'art. 6 del DL 21 giugno 2022, n. 73

Istruzioni al modello 730/2025 – pag. 5

Vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato direttamente tramite il sito web dell'Agenzia delle entrate oppure al sostituto d'imposta:

- senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate;
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all'Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica. Le agevolazioni sui controlli, nel caso di presentazione diretta del 730, si applicano anche se il contribuente si avvale della modalità di compilazione semplificata, disponibile nell'area web dedicata.

Se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF o professionista:

- senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione

Documentazione da verificare e conservare: novità introdotte dall'art. 6 del DL 21 giugno 2022, n. 73

Schema di sintesi

Presentazione del Mod 730 al CAF o al professionista abilitato

Se il modello 730 è **senza modifiche**



il contribuente NON deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi

Documentazione da verificare e conservare: novità introdotte dall'art. 6 del DL 21 giugno 2022, n. 73

Schema di sintesi

Presentazione del Mod 730 al CAF o al professionista abilitato

Se il modello 730 è **con modifiche** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta



Il contribuente deve esibire al CAF od al professionista abilitato **tutta la documentazione** necessaria per verificare i dati riportati in dichiarazione

Documentazione da verificare e conservare: novità introdotte dall'art. 6 del DL 21 giugno 2022, n. 73

Schema di sintesi

Presentazione del Mod 730 al CAF o al professionista abilitato

Tranne

Quella relativa alle **spese sanitarie** che **non** risultano **modificate** rispetto alla dichiarazione precompilata

Documentazione da verificare e conservare: novità introdotte dall'art. 6 del DL 21 giugno 2022, n. 73

Presentazione del Mod 730 al CAF o al professionista abilitato
Spese sanitarie

Quando le spese sanitarie esibite dal contribuente sono **difformi rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione precompilata**, sarà onere del CAF o del professionista confrontarle con gli importi aggregati in base alla tipologia di spesa indicati nel foglio informativo, tendo presente che l'Agenzia delle entrate effettuerà «il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata».

Documentazione da verificare e conservare: novità introdotte dall'art. 6 del DL 21 giugno 2022, n. 73

Foglio Informativo

Redditi di lavoro dipendente e assimilati (fonte Certificazione Unica)

Dati presenti

Oneri e spese

Spese sanitarie

Il Sistema Tessera Sanitaria ha comunicato spese per farmaci.
Importo: 515,52

Utilizzato

Il Sistema Tessera Sanitaria ha comunicato spese per dispositivi medici.
Importo: 352,43

Utilizzato

Il Sistema Tessera Sanitaria ha comunicato spese per visite o interventi specialistici.
Importo: 292,00

Utilizzato

Casi a cui prestare particolare attenzione in caso di accettazione di precompilato senza modifiche

1. Presenza nel modello precompilato di rate relative ad oneri pluriennali riportate da anni precedenti (spese per interventi edilizi).

In questo caso, anche se non vengono apportate modifiche alla dichiarazione precompilata, il CAF deve acquisire e conservare tutta la documentazione probante ai fini della detrazione dei suddetti oneri.

Casi a cui prestare particolare attenzione in caso di accettazione di precompilato senza modifiche

La modifica normativa apportata dal D.L. n.73/2022, convertito nella Legge n.122/2022, all'art. 5 del D.Lgs. n.175/2014 circoscrive l'esonero dal controllo formale ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi e **non anche a quelli riportati dall'Agenzia delle entrate da annualità precedenti** (fonte Dichiarazione modello 730/2023).

Gli oneri rateizzati non sono forniti da soggetti terzi, ma sono inseriti nella dichiarazione precompilata dalla stessa Agenzia entrate riportando le rate indicate nella dichiarazione negli esercizi precedenti.

Casi a cui prestare particolare attenzione in caso di accettazione di precompilato senza modifiche

Oneri da ripartire in piu' anni

Oneri pluriennali (dichiarazione anno precedente)

Oneri relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (Fonte dichiarazione 730/2023)

Utilizzato

Spese per l'arredo di immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (Fonte dichiarazione 730/2023).

Utilizzato

Casi a cui prestare particolare attenzione in caso di accettazione di precompilato senza modifiche

2. Presenza nel modello precompilato di una spesa condominiale relativa al recupero del patrimonio edilizio comunicata da soggetto terzo (condominio) relativa all'anno 2024 e presente nel foglio informativo con indicazione : «utilizzata».

In questo caso il CAF è esentato dall'acquisizione della documentazione, nel caso in cui il precompilato venga accettato.

Se, però, nell'annualità successiva verrà presentato il precompilato anche senza modifiche, il CAF dovrà acquisire tutta la documentazione inerente la suddetta spesa (fonte Dichiarazione modello 730/2025).

Casi a cui prestare particolare attenzione in caso di accettazione di precompilato senza modifiche

Gli oneri rateizzati non sono forniti da soggetti terzi, ma sono inseriti nella dichiarazione precompilata dalla stessa Agenzia entrate riportando le rate indicate nella dichiarazione negli esercizi precedenti.

Vale, infatti, il principio generale, riportato nella guida *“Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024” 01 Aspetti generali*, per il quale il soggetto che presta l’assistenza fiscale può, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione. Non avendo richiesto al contribuente la copia della documentazione originariamente, il CAF lo dovrà comunque fare successivamente.

Casi a cui prestare particolare attenzione in caso di accettazione di precompilato senza modifiche

Oneri da ripartire in piu' anni

Oneri pluriennali (dichiarazione anno precedente)

Oneri relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (Fonte dichiarazione 730/2023).

Utilizzato

Spese recupero patrimonio edilizio-risparmio energetico parti comuni condominio

Oneri per intervento di recupero del patrimonio edilizio comunicato da condominio

Utilizzato

Importo: 285,00

Casi a cui prestare particolare attenzione in caso di accettazione di precompilato senza modifiche

3. Presenza nel modello precompilato di una spesa sanitaria rateizzata sostenuta in un'annualità precedente.

In questo caso il CAF **non è esentato** dall'acquisizione della documentazione, in quanto per effetto della modifica normativa apportata dal D.L. n.73/2022, convertito nella Legge n.122/2022, all'art. 5 del D.Lgs. n.175/2014 l'esonero dal controllo formale è limitato ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi e non anche a quelli riportati dall'Agenzia delle entrate da annualità precedenti (fonte Dichiarazione modello 730/2023).

Casi a cui prestare particolare attenzione in caso di accettazione di precompilato senza modifiche

Vale, infatti, il principio generale riportato nella guida “*Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024*”, per il quale il soggetto che presta l’assistenza fiscale può, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione. Se il S.I. non ha copia della documentazione probante, in quanto ad esempio, il cliente proviene da altro studio, dovrà necessariamente acquisire copia della stessa.

Casi a cui prestare particolare attenzione in caso di accettazione di precompilato senza modifiche

Oneri da ripartire in piu' anni

Oneri pluriennali (dichiarazione anno precedente)

Spese sanitarie rateizzate in anni precedenti (Fonte dichiarazione modello 730/2023).

Utilizzato

Oneri relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (Fonte dichiarazione 730/2023).

Utilizzato

Modifiche al modello 730 precompilato

Circolare dell'Agenzie delle entrate n. 11 del 23 marzo 2015, paragrafo 4

4 Accettazione o modifica della dichiarazione precompilata

4.1 Funzionalità dell'applicazione web

4.2 Accettazione della dichiarazione precompilata

4.3 Modifica della dichiarazione precompilata

4.4 Conferma del maggior credito derivante dalla dichiarazione precedente

4.5 Evidenza della scelta del contribuente nel prospetto di liquidazione del modello 730

4.6 Compilazione delle caselle del prospetto di liquidazione in caso di dichiarazione congiunta



Modifiche al modello 730 precompilato

Circolare dell'Agenzie delle entrate n. 11 del 23 marzo 2015, paragrafo 4.2

4.2 Accettazione della dichiarazione precompilata

D. In quali casi la dichiarazione precompilata si considera “accettata”?

R. La dichiarazione si considera “accettata” se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni:

- indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all'Irpef;*
- indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;*

Modifiche al modello 730 precompilato

Circolare dell'Agenzie delle entrate n. 11 del 23 marzo 2015, paragrafo 4.2

...

- *indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;*
- *compilazione del quadro I per la scelta dell'utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell'eventuale credito che risulta dal modello 730;*
- *scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F;*
- *richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F.*

Nelle suddette ipotesi, nel prospetto di liquidazione del modello 730 deve essere barrata la casella "Dichiarazione Precompilata – Accettata".

Modifiche al modello 730 precompilato

Circolare dell'Agenzie delle entrate n. 11 del 23 marzo 2015, paragrafo 4.2

4.3 Modifica della dichiarazione precompilata

D. In quali casi la dichiarazione precompilata si considera “modificata”

R. La dichiarazione precompilata è trasmessa con modifiche se si effettuano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, comprese le variazioni che, pur non modificando il risultato finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi del modello 730 precompilato (ad esempio l'eliminazione di un reddito o di un onere e l'aggiunta di un reddito o di un onere di altro tipo di pari importo).

In ogni caso la dichiarazione precompilata si considera “modificata” in tutte le ipotesi diverse da quelle descritte al paragrafo precedente.

In tutte le suddette ipotesi nel prospetto di liquidazione del modello 730 deve essere barrata la casella “Dichiarazione Precompilata – Modificata”.



Modifiche al modello 730 precompilato

Modello 730/2015

730
Agenzia delle Entrate

MODELLO 730-3 redditi 2014
prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

Modello N.

<input type="checkbox"/> 730 rettificativo <small>Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione</small>	<input type="checkbox"/> 730 integrativo <small>Comunicazione dati rettificati CAF o professionista</small>
--	--

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA	DICHIARAZIONE NON PRECOMPILATA
<input type="checkbox"/> Accettata	<input type="checkbox"/> Sostituito, CAF o professionista non delegato
<input type="checkbox"/> Modificata	<input type="checkbox"/> Dichiarazione precompilata non presente

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N. ISCRIZIONE ALBO DEI CAF
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE			

Modifiche al modello 730 precompilato

Modello 730/2025



MODELLO 730-3 Redditi 2024 prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

☐ 730 rettificativo

☐ 730 integrativo

☐ Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione

☐ Comunicazione dati rettificati CAF o professionista

☐ Sostituto, CAF o professionista non delegato

Modello N.

Modifiche al modello 730 precompilato

Il modello 730 presentato tramite un CAF, un professionista abilitato od il sostituto d'imposta:

- si intenderà precompilato se la casella NON è barrata;
- non verrà considerato come precompilato se la casella lo è.

Questa qualificazione vale anche ai fini dei limiti ai poteri di controllo.

Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”

01 Aspetti generali

Dichiarazione precompilata presentata senza modifiche – documentazione da esibire e conservare	
	Dichiarazione con la quale il contribuente attesta di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Modello CU	Sì, da esibire e conservare
Documentazione inerente gli oneri trasmessi da soggetti terzi	no
Documentazione inerente gli oneri diversi da quelli trasmessi da soggetti terzi	Sì, da esibire e conservare
Condizioni soggettive	Autocertificazione del contribuente

Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”

01 Aspetti generali

Dichiarazione precompilata presentata con modifiche - documentazione da esibire e conservare	
Modello CU	Sì, da esibire e conservare
Documentazione inerente gli oneri trasmessi da soggetti terzi	Sì, da esibire e conservare
Documentazione inerente gli oneri diversi da quelli trasmessi da soggetti terzi	Sì, da esibire e conservare
Condizioni soggettive	Autocertificazione del contribuente

Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”

01 Aspetti generali


Spese sanitarie

In luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il **prospetto dettagliato delle spese sanitarie** riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel **Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”

01 Aspetti generali

MEF - Ragioneria Generale dello Stato

 **Consultazione spese sanitarie**

Utente:
Codice Fiscale:
Regione assistenza: [Esci](#)

Consultazione spese sanitarie

Puoi prendere visione dei dati di spesa sanitaria a te intestati trasmessi dai vari erogatori di servizi sanitari al Sistema TS.
Per i documenti pagati nell'anno in corso, nel dettaglio, puoi segnalare eventuali incongruenze riscontrate.
I dati di spesa presentati sono in corso di acquisizione e potrebbero non corrispondere a quelli presenti nella tua dichiarazione dei redditi precompilata.

Attivi Annullati

In questa sezione trovi i tuoi documenti di spesa che ad oggi sono stati trasmessi dagli erogatori sanitari.

Cerca i documenti per:

Anno di pagamento: Tipologia erogatore: Denominazione erogatore:

[Cerca](#)

Documenti di spesa 2024

Totale importo: [Scarica tutte le spese](#) [Grafici](#) [Perchè non trovo una spesa ?](#)

Prospetto STS

Fattura / Scontrino				Erogatore			Voci di spesa			
Data emissione	Data pagamento	Numero	Metodo pagamento	Tipologia	Denominazione	Partita IVA	Totale Importo (€)	Tipologia	Importo pagato (€)	Rimborsi, scontrini e note di credito emessi dall'erogatore (€)
28/12/2024	28/12/2024	20241228.0000568143A	Tracciato	Farmacie			16,47	TK - Ticket	16,47	0,00
23/11/2024	23/11/2024	2018-0123_RT012161	Tracciato	Farmacie			19,30	FC - Farmaco	11,00	0,00
								FC - Farmaco	8,30	0,00
31/10/2024	31/10/2024	2024049056	Tracciato	Farmacie			16,47	TK - Ticket	16,47	0,00
23/10/2024	23/10/2024	2024047822	Tracciato	Farmacie			7,00	FC - Farmaco	7,00	0,00
28/08/2024	28/08/2024	2024038175	Tracciato	Farmacie			10,98	TK - Ticket	10,98	0,00
28/08/2024	28/08/2024	2024038218	Tracciato	Farmacie			5,49	TK - Ticket	5,49	0,00
09/08/2024	09/08/2024	2024012165	Non Tracciato	Farmacie			7,00	FC - Farmaco	7,00	0,00
26/07/2024	26/07/2024	2024035028	Tracciato	Farmacie			45,20	AD - Dispositivo medico	15,50	0,00
								FC - Farmaco	15,50	0,00
								FC - Farmaco	14,20	0,00
22/07/2024	22/07/2024	621	Tracciato	Professionisti sanitari			90,00	SP - Prestazioni sanitarie	90,00	0,00
22/07/2024	22/07/2024	2024034264	Tracciato	Farmacie			12,30	AD - Dispositivo medico	12,30	0,00
17/07/2024	17/07/2024	514	Tracciato	Medici/Odontoiatri			92,00	AA - Altre spese	2,00	0,00
								SR - Visita o intervento di	90,00	0,00

Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”

01 Aspetti generali

Spese sanitarie ed utilizzo del prospetto STS

Prospetto STS → <u>importo confermato nella dichiarazione precompilata:</u>	
Documentazione da richiedere e conservare	
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria
come dimostro l'avvenuta verifica?	Conservando il prospetto STS

Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”

01 Aspetti generali

Spese sanitarie ed utilizzo del prospetto STS

Prospetto STS → <u>importo modificato nella dichiarazione precompilata:</u>	
Documentazione da richiedere e conservare	
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria
prospetto STS	
documenti di spesa non presenti nel prospetto STS	

Apposizione del visto di conformità e guida

“Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”.

Organizzazione dei CAF e visto di conformità

Centri di assistenza fiscale - Principali riferimenti normativi

- D Lgs 9.7.1997, n. 241, capo V, artt. da 32 a 40
- DM 31.5.1999, n. 164

Organizzazione dei CAF e visto di conformità

D Lgs 9.7.1997, n. 241

Articolo 34 - Attività

...

2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Organizzazione dei CAF e visto di conformità

D Lgs 9.7.1997, n. 241

Articolo 34 - Attività

...

3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare:

a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonché curano gli ulteriori adempimenti tributari;

b) redigono le scritture contabili;

c) verificano la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;

d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;

f) inviano all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Organizzazione dei CAF e visto di conformità

DM 31.5.1999, n. 164, art. 11, comma 1 bis

...

Articolo 11 - Attività dei centri

...

1-bis. Per l'attività di assistenza fiscale ... i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso.

...”

Organizzazione dei CAF e visto di conformità

DPR 22 luglio 1998, n. 322

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art 3 - Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni

...

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

...”



Il Responsabile dell'assistenza fiscale

È una figura tipica dei CAF, prevista prevista dall'art 33 del D Lgs 7 luglio 1997, n. 241 e dall'art 12 del DM 31 maggio 1999, n. 164.

«I CAF designano uno o più Responsabili dell'Assistenza Fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili» (art 33 del D Lgs 7 luglio 1997, n. 241).

Il Responsabile dell'assistenza fiscale

Il Responsabile dell'Assistenza Fiscale di un CAF dipendenti rilascia il visto di conformità cosiddetto “leggero”, in base a quanto previsto dall'art. 35, comma 2 del DLgs 7 luglio 1997, n. 241:

- Su tutti i modelli 730 predisposti dal CAF;
- Sulle dichiarazioni modello Redditi persone fisiche, solo se richiesto dal contribuente.

Il Responsabile dell'assistenza fiscale

Il Responsabile dell'Assistenza Fiscale definisce e realizza le procedure su cui è basata l'intera attività di assistenza fiscale ed assicura che esse vengano rispettate.

Più precisamente egli:

- imposta e coordina i rapporti con le sedi periferiche e con le eventuali altre entità di cui il CAF si avvale nello svolgimento della propria attività;
- assicura che i conteggi delle detrazioni ed imposte dovute dai contribuenti siano eseguiti correttamente;
- Assicura che vi sia conformità tra i dati inseriti in dichiarazione e la documentazione che il contribuente esibisce a supporto.

Il Responsabile dell'assistenza fiscale

Il Responsabile dell'Assistenza Fiscale:

- è responsabile solidalmente con il CAF per le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate per l'apposizione infedele del visto di conformità,
- può essere oggetto di segnalazioni all'Ordine da parte dell'Agenzia delle entrate e può essere cancellato dall'elenco dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità in caso di gravi e ripetute violazioni.

Visto di conformità - Visto apposto sui modelli 730

Il rilascio del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 2, lettera a) del D Lgs 7 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto (art. 2 DM 31 maggio 1999, n. 164).

Visto di conformità - documentazione da controllare e conservare

Specifiche circolari annuali, a partire dal 2019, forniscono indicazioni molto dettagliate. Le circolari più recenti sono:

- n. 14 del 19 giugno 2023 - Parte prima;
- n. 15 del 19 giugno 2023 - Parte seconda;
- n. 17 del 26 giugno 2023 - Parte terza

che nel 2024 sono state sostituite dalla guida

“Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”

ed integrate dalla circolare n. 12 del 31 maggio 2024

Visto di conformità - documentazione da controllare e conservare

Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024

-  [Premessa - pdf](#)
-  [1. Aspetti generali - pdf](#)
-  [2. Spese sanitarie - pdf](#)
-  [3. Interessi passivi mutui - pdf](#)
-  [4. Spese istruzione - pdf](#)
-  [5. Erogazioni liberali - pdf](#)
-  [6. Premi assicurazione - pdf](#)

Visto di conformità - documentazione da controllare e conservare

 [7. Contributi previdenziali e assistenziali - pdf](#)

 [8. Altre detrazioni e deduzioni - pdf](#)

 [9. Crediti d'imposta - pdf](#)

 [10. Recupero patrimonio edilizio - pdf](#)

 [11. Riqualificazione energetica - pdf](#)

 [12. Bonus mobili ed elettrodomestici - pdf](#)

 [13. Superbonus - pdf](#)

Visto di conformità - documentazione da controllare e conservare

Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”

01 Aspetti generali

Il CAF anche tramite le proprie sedi periferiche è tenuto ad effettuare i controlli previsti dall'art. 2 del DM n. 164 del 1999.

Tali controlli implicano la verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d'imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Visto di conformità - documentazione da controllare e conservare

Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”

01 Aspetti generali

Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente il CAF o il professionista abilitato sono responsabili per la non corretta verifica:

- della corrispondenza dell'ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
- dell'ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- delle detrazioni d'imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;

Visto di conformità - documentazione da controllare e conservare

Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”

01 Aspetti generali

- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
- dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
- degli attestati degli acconti versati o trattenuti.

Visto di conformità - documentazione da controllare e conservare
Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”
01 Aspetti generali

Per contro non devono essere verificate:

- le condizioni soggettive attestate dal contribuente;
- le situazioni autocertificate elencate nel prospetto allegato alla circolare-guida (molto importante compilarlo e farlo firmare);
- la correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente per le quali il controllo continua ad essere eseguito in capo al contribuente stesso.

Autocertificazioni

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a nato/a
ail
.....codice fiscale, avvalendosi delle
disposizioni del DPR n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici
goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità, dichiara quanto segue:

Righi 730	DICHIARAZIONE
E1-E10	Per gli oneri per i quali è previsto l’obbligo di tracciabilità di cui all’art. 1, comma 679, della l. n. 160 del 2019, laddove non sia espressamente indicato sul documento di spesa, quest’ultima si intende sostenuta dal soggetto al quale è intestato il documento, anche se il sistema di pagamento “tracciabile” è intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico.

Visto di conformità - documentazione da controllare e conservare

Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”

01 Aspetti generali

Resta confermato che il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell'onere ai fini del riconoscimento della spesa.

Salvo il non chiederla più qualora sia già stata verificata in relazione ad una precedente rata e se ne sia conservata copia.

01 Aspetti generali

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli **elementi reddituali indicati dal contribuente** (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari). Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all'ammontare dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata all'inquilino, come prescritto dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

Spese sanitarie

Artt. 15, commi 1, lett. c), e 2, del TUIR

Aspetti generali

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lett. b), del medesimo TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 luglio 2001, n. 154.

Le spese sanitarie, ai sensi del successivo comma 2, sono detraibili anche se sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”

02 Spese sanitarie

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
Farmaci anche omeopatici acquistati, anche all'estero, presso farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali o attraverso farmacie on- line	<i>Fattura o scontrino fiscale (c.d. parlante) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario. Per il farmaco acquistato all'estero idonea documentazione come indicato nella circolare n. 34/E del 2008</i>
Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati)	<i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico</i>
Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali	<i>Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio</i> <i>In mancanza di tale documentazione, occorre esibire: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati</i>

4.	Rilascio del visto di conformità	7
4.1.	Quadro L – Sezione II - Dati relativi alla rivalutazione dei terreni.....	7
4.2.	Quadro L – Sezione III - Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva	9
4.3.	Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera	10
4.4.	Documentazione spese <i>Superbonus</i> al 90%.....	13



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per informazioni: **info@cafdoc.it**

Sito: **www.cafdoc.it**

CAF Do.C.
Dottori Commercialisti